



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

ESTRATTO

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 174

Oggetto: Modifica dell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con delibera G.C. n 494 del 28/12/2001 e s.m.i.-Modifica degli artt. 40 e 214 c.4- Introduzione dell'istituto della reggenza temporanea negli incarichi dirigenziali. I.E.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 15,30 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO-PRESIDENTE	SI
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	SI
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	NO
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	NO
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
SAULINO CARMELINA	ASSESSORE	NO
BUSIELLO LUCIA	ASSESSORE	SI
RICCIO CIRO	ASSESSORE	SI

Il Sindaco nella qualità di Presidente, visto l'art.32 dello Statuto Comunale vigente il quale al comma 3 così recita:<< Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta sono stabilite dal Sindaco>>.

Visto il D.L.n.6 del 23.02.2020 che ha dichiarato l'emergenza nazionale per epidemia da COVID - 19;

Visto il DPCM dell'11.03.2020 di adozione misure atte al contenimento del contagio tra cui le limitazioni agli spostamenti delle persone; **dispone** che la Giunta possa riunirsi anche in compresenza, in videochiamata o videoconferenza per l'esame ed adozione di atti già resi noti.

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 169 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LA GIUNTA

- Vista la proposta formulata dal Sindaco Avv. Ciro Buonajuto e relativa all'oggetto;
- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ritenuto di approvare la proposta di che trattasi, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Modificare il vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi all'art 40 che nel nuovo testo risulta così formulato: 1. *Quando il dirigente precedentemente incaricato sia cessato per decesso, licenziamento o per dimissioni volontarie o per altra scelta di natura amministrativa, nelle more della procedura per l'attribuzione dell'incarico a seguito di espletamento di procedure selettive pubbliche o per avvalersi della facoltà di coprire posti di responsabile di qualifica dirigenziale a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, il Sindaco può assegnare le funzioni ad interim ad altro dirigente. In alternativa, data la straordinarietà della situazione e allo scopo di non arrecare pregiudizio all'esercizio di una funzione o all'erogazione di un servizio, può ricoprire il posto mediante un incarico di reggenza temporanea ad un funzionario di categoria D, in presenza delle seguenti condizioni:*
 - l'avvio della procedura concorsuale/selettiva pubblica per la copertura del posto di dirigente;
 - la durata massima dell'incarico di reggente di sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei ove ancora necessario per la conclusione delle operazioni selettive;
 - l'inesistenza all'interno dell'ente o, ove esistano, l'impossibilità di conferire ad altri dirigenti in possesso della specifica professionalità e conoscenza del posto da coprire, dell'incarico di reggenza temporanea;
 - il funzionario designato sia in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché una specifica esperienza e professionalità per il posto da coprire.
2. *Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive.*
3. *L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni".*
- 3) Modificare il vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi all'art 214 comma 4 che nel nuovo testo risulta così formulato: *"In caso di assenza o impedimento superiori ai 30 giorni di un dirigente incaricato di una funzione di direzione, il Sindaco può provvedere all'attribuzione temporanea delle funzioni ad altro dirigente ovvero al conferimento della reggenza a un dipendente titolare di posizione organizzativa in possesso dei requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché di specifica esperienza e professionalità per le funzioni da svolgere. Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive. L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni. Il Sindaco può ricorrere, inoltre, a un incarico di collaborazione esterna a supporto delle professionalità interne".*
- 4) Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere stante l'urgenza di fare ricorso all'istituto introdotto visto l'approssimarsi di una situazione straordinaria di vacanza di posto dirigenziale, si chiede, ai sensi art. 134 comma 4 TUEL approvato con DLgs 267/2000, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile



CITTÀ DI ERCOLANO

Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Modifica dell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con delibera G.C. n 494 del 28/12/2001 e s.m.i.-Modifica degli artt. 40 e 214 c.4- Introduzione dell'istituto della reggenza temporanea negli incarichi dirigenziali.

Richiamato il vigente Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi dell'ente approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 494 del 28.12.2001, esecutiva ai sensi di legge dal 18.01.2002, modificata ed integrata con deliberazioni di Giunta n. 176 del 04.06.2002, n. 280 del 10.09.2002, n. 283 del 17.09.2002, n. 309 del 15.10.2002, n. 352 del 12.11.2002, n. 412 del 06.12.2002, n. 95 del 08.04.2003, n. 141 del 27.05.2003, n. 176 del 17.06.2003, n. 373 del 21.1.2003, n. 382 del 26.11.2003, n. 424 del 23.12.2003, n. 102 del 01.04.2004, n. 12 del 17.01.2005, n. 13 del 17.01.2005, n. 156 del 16.05.2006, n. 205 del 26.06.2006, n. 77 del 15.03.2007, n. 136 del 29.05.2007, n. 198 del 10.07.2007, n. 235 del 26.07.07, n. 267 del 02.10.2007, n. 56 del 20.03.2008, n. 178 del 02.07.2008, n. 172 del 15.07.2009 e n. 212 del 22.09.2009 tutte esecutive ai sensi di legge, deliberazione n. 110 del 07.09.2010, deliberazione n. 111 del 07.09.2010, deliberazione n. 150 del 04.11.2010, Ordinamento dei servizi e degli Uffici sostituito con deliberazione di G.M. n 178 del 29.11.2010, deliberazione n. 179 del 29.11.2010, deliberazione n. 181 del 02.12.2010 n. 204 del 29.06.2011, n. 275 del 14.10.2011, n.343 del 12.12.2011, n. 50 del 03.02.2012, n. 249 del 24.07.2012, n. 341 del 16.11.2012, n. 156 del 23.05.2013, n. 415 del 27.12.2013, n. 418 del 28.12.2013, n. 41 del 06.02.2014, n. 298 del 18.11.2014, n. 319 del 02.12.2014, n.55 del 17.02.2015, n.70 del 05.03.2015, n. 117 del 07.04.2015, n.139 del 21.04.2015, n. 196 del 23.07.2015, n.277 del 20.10.2015, n.287 del 29.10.2015, n.23 del 28.01.2016, nn. 28 e 36 del 04.02.2016, n. 178 del 12.04.2016, n.311 del 05.07.2016, n.331 del 19.07.2016, n. 559 del 22.12.2016, n. 27 del 24.01.2017, n. 33 del 24.01.2017, n. 126 del 21.03.2017, n. 208 del 23.05.2017, n.304 del 11.07.2017, n. 306 del 11.07.2017, n. 342 del 31.07.2017, 423 del 10.10.2017, 424 del 10.10.2017, n. 128 del 13.03.2018, n.357 del 30.07.2018, n.495 del 20/11/2018, n. 174 del 18/04/2019, n.244 del 11/06/2019 e n.159 del 12/05/2020;

Rilevato che l'art. 40 intitolato "ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI NELL'AREA DIRIGENZIALE" così recita:"Quando il dirigente precedentemente incaricato sia cessato per decesso, licenziamento o per dimissioni volontarie o per altra scelta di natura amministrativa, nelle more delle procedure per l'attribuzione dell'incarico a seguito di espletamento di concorso pubblico o per avvalersi della facoltà di coprire posti di responsabile di qualifica dirigenziale a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, il Sindaco può assegnare le funzioni ad interim ad altro dirigente o in alternativa ad un funzionario di categoria D in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al posto, individuato prioritariamente nell'ambito della struttura interessata allo svolgimento delle funzioni superiori, per un periodo non superiore a mesi 6, prorogabile per ulteriori 6 mesi qualora l'interruzione dell'incarico possa determinare pregiudizio all'esercizio di una funzione o all'erogazione di un servizio. 2. L'assegnazione temporanea e motivata di funzionari di categoria D, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla dirigenza, a posti dirigenziali, è disposta dal Sindaco, sentito il Segretario Generale";

Rilevato altresì che l'art. 214 ad oggetto: **"FUNZIONI VICARIE DI DIRIGENTE"** del medesimo Ordinamento al comma 4 così recita: *"In caso di assenza o impedimento superiori ai 30 giorni di un dirigente incaricato di una funzione di direzione, il Sindaco può provvedere all'attribuzione temporanea delle funzioni ad altro dirigente ovvero al conferimento della reggenza a un dipendente titolare di posizione organizzativa in possesso dei requisiti professionali richiesti, nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni vigenti in materia di svolgimento di mansioni superiori. Può ricorrere, inoltre, a un incarico di collaborazione esterna a supporto delle professionalità interne"*;

Considerato che alla luce della giurisprudenza e della prassi amministrativa successivamente formatasi in materia non è possibile l'assegnazione di mansioni superiori nell'area dirigenziale in favore di un funzionario ascritto alla carriera direttiva di cat D trattandosi di ruoli diversi non compatibili e in quanto l'accesso alla carriera dirigenziale può avvenire soltanto mediante concorso/procedura selettiva pubblica e ogni eventuale assegnazione sarebbe nulla;

Appurato che la reggenza è un istituto di diritto amministrativo di carattere generale cui si ricorre per coprire temporaneamente un ufficio qualora non sia previsto dall'ordinamento un vicario. L'investitura temporanea dell'ufficio però non avviene per automatismo ma necessita sempre di un atto di nomina del titolare del potere. Al riguardo, va precisato che non esiste una disciplina legislativa specifica che regoli l'istituto essendo questo di creazione giurisprudenziale che affonda le sue radici in quanto previsto dall'art. 20 DPR n 266 del 08/05/1987 in materia di regolazione dei rapporti nel pubblico impiego statale prima della sua privatizzazione. Così, facendo ricorso all'istituto dell'interpretazione analogica della disciplina giuridica dettata per un caso simile o per materie analoghe (art.12 delle preleggi al codice civile), la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'istituto della reggenza al pubblico impiego in generale.

Già la Presidenza del Consiglio-Dipartimento funzione pubblica-Ufficio per il personale e le amministrazioni pubbliche, con parere n 157 del 24/10/2002, ebbe a precisare: *"Non possono essere attribuite mansioni dirigenziali ad un dipendente non inquadrato nel ruolo dei dirigenti per le seguenti due ragioni. In primo luogo, perché il dettato legislativo parla di qualifiche funzionali e non prevede il caso della osmosi tra ruolo non dirigenziale e dirigenziale. In secondo luogo, perché il conferimento degli incarichi può essere effettuato solo a seguito di concorso pubblico ovvero nei casi espressamente previsti dalla legge, cioè nella stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Diverso è il caso della reggenza, istituto di carattere eccezionale, consentito dalla legge nei casi in cui il venir meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, può compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'amministrazione. La reggenza è una misura organizzativa che prevede la utilizzazione occasionale e temporalmente limitata di un funzionario adibito a funzioni diverse"* (così anche Corte dei Conti, deliberazione 20/05/1999 n 39).

Ancora la Presidenza del Consiglio- Dip. funzione pubblica, con direttiva n 10 del 19/12/2007 (indirizzata anche agli enti locali) secondo cui *"Una particolare attenzione deve essere dedicata poi ad evitare eccedenze, valutando in modo oculato, in un'ottica programmatica, gli affidamenti a personale non dirigenziale. Occorre, inoltre, che siano conservati i caratteri di eccezionalità, residualità e breve durata di istituti quali la reggenza dell'ufficio mediante incarico ad interim"*.

La Corte dei Conti-sez.centrale (deliberazione n 23 del 20/12/2013) ha precisato: *"La reggenza costituisce un istituto eccezionale, contrassegnato dai caratteri della temporaneità e straordinarietà, che si configura quando, in caso di vacanza temporanea nella titolarità di un organo dovuta a cause imprevedibili, possa profilarsi il pericolo di un pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici dell'amministrazione. La reggenza costituisce un provvedimento necessitato per garantire la continuità dell'azione amministrativa quando l'Organo competente ad adottarla.....(omissis)non disponga di strumenti organizzativi alternativi o funzionali al buon andamento della Pubblica Amministrazione"*.

Sul conferimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Corte costituzionale (sentenza n. 37/2015) secondo cui: "l'assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario può avvenire solo ricorrendo all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del DPR 08/05/1987 n. 266. La reggenza si differenzia dal primo modello (attribuzioni di mansioni superiori) perché serve per colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa, si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto....L'istituto della reggenza, che costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento delle mansioni superiori, solo nella circostanza in cui sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura". Tale principio è stato ripreso dalla Corte dei Conti sez. giurisdizionale (sentenza n. 7/2017 in un caso del Comune di Nola) per fondare la propria decisione;

Visto l'art 52 Dlgs 165/2001 che disciplina l'istituto dell'assegnazione delle mansioni superiori ma sempre nell'ambito dei ruoli non dirigenziali ovvero per il personale di comparto degli enti locali come già contemplato dall'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 14/09/2000;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare gli articoli dell'Ordinamento sopra citati prevedendo in caso di vacanza del posto di dirigente la possibilità di applicare l'istituto della reggenza temporanea in favore di funzionario di cat. D purché ricorrano le seguenti condizioni come tracciate dalla giurisprudenza:

- la vacanza del posto;
- l'avvio della procedura concorsuale/selettiva pubblica per la copertura del posto di dirigente;
- la temporaneità: durata massima dell'incarico di reggente di sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei ove ancora necessario per la conclusione delle operazioni selettive;
- l'inesistenza all'interno dell'ente o, ove esistano, l'impossibilità di conferire ad altri dirigenti in possesso della specifica professionalità e conoscenza del posto da coprire, dell'incarico di reggenza temporanea;
- il funzionario designato sia in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché una specifica esperienza e professionalità per il posto da coprire;

Formulato così il nuovo art. 40 dell'Ordinamento a seguito delle modifiche necessitate di cui sopra: **REGGENZA TEMPORANEA DI INCARICHI DIRIGENZIALI-** 1. Quando il dirigente precedentemente incaricato sia cessato per decesso, licenziamento o per dimissioni volontarie o per altra scelta di natura amministrativa, nelle more della procedura per l'attribuzione dell'incarico a seguito di espletamento di procedure selettive pubbliche o per avvalersi della facoltà di coprire posti di responsabile di qualifica dirigenziale a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, il Sindaco può assegnare le funzioni ad interim ad altro dirigente. In alternativa, data la straordinarietà della situazione e allo scopo di non arrecare pregiudizio all'esercizio di una funzione o all'erogazione di un servizio, può ricoprire il posto mediante un incarico di reggenza temporanea ad un funzionario di categoria D, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'avvio della procedura concorsuale/selettiva pubblica per la copertura del posto di dirigente;
- la durata massima dell'incarico di reggente di sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei ove ancora necessario per la conclusione delle operazioni selettive;
- l'inesistenza all'interno dell'ente o, ove esistano, l'impossibilità di conferire ad altri dirigenti in possesso della specifica professionalità e conoscenza del posto da coprire, dell'incarico di reggenza temporanea;

- il funzionario designato sia in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché una specifica esperienza e professionalità per il posto da coprire.

2. Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive.

3. L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni".

Ritenuto altresì, opportuno modificare l'art. 214 comma 4 dell'Ordinamento nel seguente modo:"

In caso di assenza o impedimento superiori ai 30 giorni di un dirigente incaricato di una funzione di direzione, il Sindaco può provvedere all'attribuzione temporanea delle funzioni ad altro dirigente ovvero al conferimento della reggenza a un dipendente titolare di posizione organizzativa in possesso dei requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché di specifica esperienza e professionalità per le funzioni da svolgere. Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive. L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni. Il Sindaco può ricorrere, inoltre, a un incarico di collaborazione esterna a supporto delle professionalità interne";

Dato atto che l'istituto della reggenza risulta, pur nel silenzio normativo, concepito dalla giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs 165/2001 e dalla prassi amministrativa generale (riconosciuta quale fonte del diritto, seppur non primaria) seguita da numerosi enti locali, in forza del principio di autonomia organizzativa di cui godono gli enti locali, riconosciuto dalla Costituzione e dal TUEL, che consente loro di colmare un eventuale vuoto normativo esercitando la propria potestà deliberativa e regolamentare pur sempre *praeter legem o secundum legem*;

Dato atto che la presente proposta è stata trasmessa via pec alle OO.SS. e via email alle RR.SS.UU. in data 18.05.2020 e alla data del 26.05.2020 non è pervenuta alcuna osservazione.

Visto l'Ordinamento degli Uffici e Servizi in vigore;

Visto il Dlgs 165/2001;

Visto il Dlgs 267/2000;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il CCNL Funzioni locali del 14/09/2000;


Dato atto che la presente proposta non comporta oneri economici o finanziari di alcun tipo a carico dell'ente, ragione per cui non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Si propone alla Giunta Comunale la modifica al vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi nei sensi sopra indicati.

Il Funzionario Servizio Risorse Umane
Dr Emiliano Di Napoli



Il Dirigente Settore AA.GG.
Dr. Francesco Zenti



L'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE

Vista la proposta che precede e ritenutala meritevole di accoglimento;

propone alla Giunta Comunale l'approvazione della suddetta proposta con la formulazione del seguente dispositivo:

- 1) Approvare la proposta che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Modificare il vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi all'art 40 che nel nuovo testo risulta così formulato: 1. *Quando il dirigente precedentemente incaricato sia cessato per decesso, licenziamento o per dimissioni volontarie o per altra scelta di natura amministrativa, nelle more della procedura per l'attribuzione dell'incarico a seguito di espletamento di procedure selettive pubbliche o per avvalersi della facoltà di coprire posti di responsabile di qualifica dirigenziale a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, il Sindaco può assegnare le funzioni ad interim ad altro dirigente. In alternativa, data la straordinarietà della situazione e allo scopo di non arrecare pregiudizio all'esercizio di una funzione o all'erogazione di un servizio, può ricoprire il posto mediante un incarico di reggenza temporanea ad un funzionario di categoria D, in presenza delle seguenti condizioni:*
 - -l'avvio della procedura concorsuale/selettiva pubblica per la copertura del posto di dirigente;
 - -la durata massima dell'incarico di reggente di sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei ove ancora necessario per la conclusione delle operazioni selettive;
 - -l'inesistenza all'interno dell'ente o, ove esistano, l'impossibilità di conferire ad altri dirigenti in possesso della specifica professionalità e conoscenza del posto da coprire, dell'incarico di reggenza temporanea;
 - - il funzionario designato sia in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché una specifica esperienza e professionalità per il posto da coprire.
2. *Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive.*

3. *L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni".*

3) Modificare il vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi all'art 214 comma 4 che nel nuovo testorisulta così formulato:"*In caso di assenza o impedimento superiori ai 30 giorni di un dirigente incaricato di una funzione di direzione, il Sindaco può provvedere all'attribuzione temporanea delle funzioni ad altro dirigente ovvero al conferimento della reggenza a un dipendente titolare di posizione organizzativa in possesso dei requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché di specifica esperienza e professionalitàper le funzioni da svolgere. Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive. L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni. Il Sindacopuò ricorrere, inoltre, a un incarico di collaborazione esterna a supporto delle professionalità interne".*

Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere stante l'urgenza di fare ricorso all'istituto introdotto visto l'approssimarsi di una situazione straordinaria di vacanza di posto dirigenziale, si chiede, ai sensi art. 134 comma 4 TUEL approvato con DLgs 267/2000, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

data


27/05/2020

L'Assessore

Dr Luigi Fiengo

IL SINDACO

Avv. *Ciro Buonajuto*



Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art.49, I° comma D.Lgs..n.267/2000)

Favorevole

Data. *27/05/2020*

Il Dirigente del Servizio
Dr Francesco Zenti

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art.49, I° comma D.Lgs..n.267/2000)

Favorevole

data. *27.05.2020*

Il Dirigente del Servizio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E CONTROLLO
(Dott.ssa Paola Tallarino)

Parere di conformità - Ex art. 51, comma 2 Statuto Comunale.

Favorevole

data. *27/05/2020*

Il Segretario Generale
Dr Ferdinando Guarracino

IL SINDACO
f.to Avv. Ciro Buonajuto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Ferdinando Guarracino

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, ~~certifico~~ che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 01 GIU. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 01 GIU. 2020 al 16 GIU. 2020

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 01 GIU. 2020 con nota prot. n. 28329 (art. 125 Dlgs 267/2000)

Ercolano, 01 GIU. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

☐: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ercolano, _____

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici: Direttorati

Affari Generali e Pubblicazioni / Finanze e Controllo

Ercolano, 01 GIU. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ercolano, 01 GIU. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati